

Novità fiscali del 29 marzo 2013

Indice:

- 1) Agenti di commercio e mediatori: obbligo di chiedere il passaggio dall'ex ruolo al Rea (attenzione non è automatico) ed altre incombenze**
- 2) Studi di settore: in G.U. le modifiche per il periodo d'imposta 2012**
- 3) Commissione Europea: pubblicato il Libro Verde sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea**
- 4) Diffida accertativa e tirocini formativi: circolare Fondazione Studi CDL**
- 5) Notifica della cartella non valida se nella relata non viene indicata la ricerca di altri soggetti legati al destinatario assente**
- 6) Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto: la dichiarazione si presenta entro il 30.04.2013**
- 7) Voucher per il baby-sitting**
- 8) RGS: segnalazione possibile truffa**
- 9) IMU: termine di presentazione della dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**
- 10) IMU: pagamento della prima rata dell'imposta - assegnazione della casa coniugale**
- 11) Nuova denuncia contributiva DM2013 virtuale**
- 12) Pronti i voucher per nido e baby sitter: 300 euro per 6 mesi alle mamme lavoratrici**

1) Agenti di commercio e mediatori: obbligo di chiedere il passaggio dall'ex ruolo al Rea

Entro il prossimo 12 maggio gli agenti commercio, i mediatori e gli spedizionieri dovranno aggiornare, obbligatoriamente (pena la preclusione dell'attività), la propria posizione Rea (Repertorio economico amministrativo) avuto riguardo alla Camera di commercio competente per territorio.

Tale increscioso adempimento deriva da (una presunta semplificazione) dall'avvenuta soppressione dei rispettivi ruoli operata dai quattro D.M. 26.10.2011, pubblicati sulla G.U. n. 10 del 13 gennaio 2012, in attuazione del D.Lgs. n. 59/2010.

Invero, tutto è rimasto come prima, infatti, il titolare deve continuare a possedere sia i requisiti morali sia quelli professionali (ad es. avere superato il corso per divenire agente di commercio).

Semplicemente, il ruolo degli agenti è stato sostituito dall'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (Rea), cui le imprese che già esercitano le suddette attività dovranno provvedere entro il 12 maggio 2013, fruendo del cd. regime transitorio. Pena la cessazione dell'attività stessa, disposta d'ufficio dal Conservatore della camera di commercio (in pratica dovrebbero poi rifare l'esame, semplicemente assurdo).

Peraltro, nella circolare del Ministero dello Sviluppo n. 3648/C del 10 gennaio 2012 viene richiamata l'attenzione sulle novità introdotte dalla nuova disciplina e viene indicato il termine perentorio del 12 maggio 2013 previsto sia per gli adempimenti a carico delle imprese attive sia per le persone fisiche iscritte nei rispettivi ruoli ed elenchi e non più attive.

Alla pratica camerale (modello I2), da presentare in via telematica al Registro delle Imprese, occorre allegare il Modello ARC_C34 (SCIA), compilando la sezione "regime transitorio", in particolare la Sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA". Si paga solo il diritto camerale, infatti, molte Camere di Commercio non pretendono l'imposta di bollo, una di quelle che, invece, chiede anche l'imposta di bollo è ad es. la Camera di Commercio di Palermo (sezione ex ruolo Agenti).

Individuata la sezione del registro imprese per le società di mutuo soccorso

Individuati i criteri e le modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative. Le società di mutuo soccorso, adesso devono iscriversi, dietro presentazione di apposita istanza:

nell'apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali; alla terza sezione dell'albo delle società cooperative.

Ciò sulla base del Decreto del Mise del 6 marzo 2013 pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2013.

Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 20 maggio 2013 (data di acquisizione di efficacia del decreto), che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione, oppure nel repertorio economico amministrativo, sono iscritte d'ufficio alla sezione speciale, presentando una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr n. 445/2000, circa la predetta conformità, sottoscritta da un amministratore della società.

Ditte Individuali: dal 25 marzo al via la comunicazione Pec al Registro delle Imprese

Dal 25 marzo è in linea sul sito www.registroimprese.it una procedura semplificata per la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte delle imprese individuali.

Il titolare dell'impresa individuale per comunicare la Pec deve accedere a Com-Unica Starweb e dal menù verticale, presente sulla sinistra, deve selezionare "Comunicazione Pec", e indicare l'indirizzo pec, e firmare digitalmente la pratica. Ricordandosi di allegare, nel caso in cui lo stesso non disponga del dispositivo di firma digitale, apposita procura Com-Unica corredata dalla copia del documento di identità del titolare. Ricordiamo che le imprese individuali già iscritte (attive e non soggette a procedura concorsuale) devono comunicare la propria Pec al registro imprese entro il 30 giugno 2013.

Le imprese individuali che, invece, presentano la domanda di nuova iscrizione devono indicare l'indirizzo Pec dell'impresa nella pratica di iscrizione.

Attività di crowdsourcing

Libera la gestione di siti internet con svolgimento di attività di crowdsourcing purché non finalizzata all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Lo ha precisato il Ministero del lavoro nell'interpello n. 12 del 27 marzo 2013, in risposta a un quesito di Confindustria che ha chiesto di sapere se fosse necessario, ai fini dell'esercizio della predetta attività, l'autorizzazione preventiva rilasciata alle agenzie per il lavoro (art. 4, D.Lgs. n. 276/2003).

Il crowdsourcing, secondo il Welfare, individua un nuovo modello di business aziendale in forza del quale un'impresa affida la progettazione o la realizzazione di un determinato bene immateriale a un insieme indefinito di persone, tra le quali possono essere annoverati volontari, intenditori del

settore e freelance, interessati a offrire i propri servizi sul mercato globale (cosiddetta community di utenti iscritti ai siti a titolo gratuito).

Essa si distingue dal tradizionale outsourcing, in considerazione del fatto che la realizzazione del progetto o la soluzione del problema viene esternalizzata a un gruppo indeterminato di persone e non invece, come nella seconda fattispecie (outsourcing), a uno specifico soggetto.

Il ministero ha spiegato che le attività di intermediazione svolte in crowdsourcing sono finalizzate non alla conclusione di contratti di lavoro, ma alla stipulazione di contratti di natura commerciale (quali la compravendita, l'appalto).

Pertanto, non è necessaria l'autorizzazione preventiva che è richiesta alle agenzie per il lavoro, né tantomeno l'autorizzazione all'attività di intermediazione svolta dai gestori di siti internet (prevista dall'art. 6 del D.Lgs n. 276/2003).

Autorizzazione che invece risulta necessaria laddove la gestione dei siti internet, con crowdsourcing sia finalizzata alla realizzazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Adottati dal governo il DDL di delegazione europea 2013

Nella riunione del 27 marzo 2013, il Consiglio dei Ministri ha adottato il DDL di delegazione europea e il DDL europea 2013. Sui due provvedimenti, deve essere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

I due nuovi strumenti normativi, avverte il comunicato diffuso da Palazzo Chigi al termine del CdM, sono frutto delle modifiche introdotte dalla L. 234/2012, hanno l'obiettivo di porre rimedio al problema dei lunghi tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria annuale, che sono spesso il prodotto dell'inserimento nella legge di disposizioni diverse dal semplice conferimento di delega legislativa (in particolare, le disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti necessarie per risolvere procedure di infrazione).

Almeno per il momento tutto tace riguardo una possibile proroga della Tares.

In scadenza anche la regolarizzazione catastale degli immobili "fantasma"

Entro il prossimo 2 aprile, i possessori degli immobili cd. "fantasma" (fabbricati o porzioni scovati dall'Agenzia del Territorio nel corso delle attività di monitoraggio condotte a partire dal 2007, vedi Legge n. 286/2006) possono provvedere alla regolarizzazione catastale, presentando la denuncia di nuova iscrizione in Catasto e proponendo la relativa rendita con la procedura DOCFA

di cui al DM 701/94, o presentare ricorso innanzi alla Commissione tributaria contro l'atto attributivo della rendita presunta.

Infatti, con il comunicato 30 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 380/2012, l'Agenzia del Territorio, dal 1° dicembre scorso incorporata nell'Agenzia delle Entrate, ha reso nota la pubblicazione, presso l'Albo pretorio dei Comuni interessati, degli atti attributivi della rendita presunta agli immobili "fantasma", individuati nell'ambito della prima fase di monitoraggio su vasta scala effettuata nel triennio 2007-2009, ma non dichiarati dal possessore entro il termine del 30 aprile 2011.

Se l'obbligo di provvedere alla presentazione della denuncia DOCFA non viene assolto entro il predetto termine, alla regolarizzazione che avvenga dopo, su iniziativa di parte (DOCFA) o d'ufficio, la sanzione catastale si applicherà nella misura che va da un minimo di 1.032 a un massimo di 8.264 euro.

Flussi di ingresso per lavoratori non comunitari stagionali

Il Ministero del Lavoro ha emanato la nota circolare del 26 marzo 2013 con la quale procede alla prima ripartizione territoriale delle quote di ingresso per i lavoratori extraue stagionali (decreto del 15 febbraio 2013).

2) Studi di settore: in G.U. le modifiche per il periodo d'imposta 2012

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013, il Decreto 21 marzo 2013 del MEF di aggiornamento degli studi di settore per il periodo d'imposta 2012, ma che, in particolare, conferma gli indicatori di coerenza finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Dunque, il DM 21 marzo 2013 introduce, anche per il periodo d'imposta 2012, gli indicatori di coerenza e di normalità economica.

In particolare, in base a quanto riportato nella nota tecnica e metodologica relativa agli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati, di cui all'allegato 1 al decreto, vengono elencate le fattispecie di anomalie nei dati dichiarati che devono rientrare tra gli indicatori di coerenza economica, ossia:

- incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze finali relative a opere, forniture, servizi di durata ultrannuale;
- valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi;

- valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei corrispondenti ricavi;
- presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;
- mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;
- mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti;
- mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.

Non viene, invece, confermato, per il 2012, l'indicatore d'incoerenza "Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza delle relative spese", applicato agli studi in vigore dal periodo d'imposta 2011.

Infine, nell'allegato 2 vengono riportate le note tecniche e metodologiche relative all'indicatore di normalità economica basato sul valore dei beni strumentali, applicabile con riferimento a 50 studi di settore "evoluti" nel 2012. Valore che si applicherà in caso di incoerenza connessa con la presenza di beni strumentali tra i dati strutturali e la contestuale mancata dichiarazione di un corrispondente valore dei beni strumentali nei dati contabili.

3) Commissione Europea: pubblicato il Libro Verde sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea

La Commissione Europea, lo scorso 25 marzo, ha pubblicato il Libro Verde che dà avvio a una consultazione pubblica (che si chiuderà il 25 giugno 2013) sulle misure da adottare per promuovere l'offerta di finanziamenti a lungo termine e migliorare e diversificare il sistema dell'intermediazione finanziaria per gli investimenti a lungo termine in Europa.

Lo rende noto **Assonime** nella **nota del 28 marzo 2013**, secondo cui il Libro Verde sottolinea come la crisi finanziaria abbia ridotto la capacità del settore finanziario europeo di incanalare i risparmi verso gli investimenti a lungo termine ed evidenzia una delle principali caratteristiche dei mercati europei, e cioè la tradizionale dipendenza dalle banche per il finanziamento degli investimenti a lungo termine.

L'obiettivo del Libro Verde è quello di individuare canali di investimento alternativi, valorizzando l'accesso diretto ai mercati dei capitali, anche attraverso il finanziamento obbligazionario; in questa prospettiva, una particolare attenzione viene data alle difficoltà di finanziamento delle PMI.

L'azione volta a migliorare il finanziamento a lungo termine dell'economia europea dovrebbe affrontare un'ampia gamma di fattori interconnessi, quali:

- la capacità degli istituti finanziari di incanalare il finanziamento a lungo termine; in questo ambito, viene considerato il ruolo delle banche e degli investitori istituzionali;
- l'efficienza e l'efficacia dei mercati finanziari nell'offrire strumenti di finanziamento di lungo periodo, con particolare riferimento alla necessità di sviluppare il mercato dei bond;
- fattori trasversali che consentano risparmi e finanziamenti a lungo termine; tra questi, particolare rilevanza viene data ai principi contabili, alla riduzione dell'affidamento regolamentare sui rating, alla trasparenza sulle informazioni non finanziarie, agli assetti di corporate governance (anche attraverso la previsione di una maggiorazione dei dividendi o dei diritti di voto per gli investitori di lungo termine);
- la facilità di accesso delle PMI ai finanziamenti bancari e non bancari, e attraverso strumenti alternativi quali il crowdfunding.

4) Diffida accertativa e tirocini formativi: circolare Fondazione Studi CDL

Prevale quanto affermato dal Welfare con la circolare n. 1/2013 che di fatto annulla la circolare n. 24/2011 che aveva esteso l'applicabilità della diffida accertativa all'ipotesi di illegittimità dei tirocini formativi che mascheravano ordinari rapporti di lavoro subordinato (mentre la citata circolare 1/2013 non consente la diffida in ipotesi di "non corretto inquadramento della tipologia contrattuale").

La **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro** ha, infatti, pubblicato la **circolare n. 4 del 28 marzo 2013** incentrata sulla diffida accertativa e tirocini formativi.

L'istituto della diffida accertativa è contenuto nell'art. 12 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, attuativo della Legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 (art. 8), volta alla "semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica".

L'istituto in questione intende quindi ampliare gli strumenti deflattivi del contenzioso giudiziario e amministrativo, rendendo più celere il riconoscimento di diritti di carattere patrimoniale in favore del lavoratore.

Sebbene la norma utilizzi la locuzione "datore di lavoro", la diffida accertativa è stata ritenuta applicabile anche ai rapporti di lavoro parasubordinato (co.co.co. e co.co.pro.) "almeno in tutte quelle ipotesi in cui l'erogazione dei compensi sia legata a presupposti oggettivi e predeterminati che non richiedano complessi approfondimenti in ordine alla verifica dell'effettivo raggiungimento o meno dei risultati dell'attività" (v. circolare Ministero del Lavoro n. 24/2004).

Il potere di diffidare il datore di lavoro spetta al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, in servizio presso le Direzioni provinciali e regionali. Entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può tentare di definire in via amministrativa il contenzioso in atto, promuovendo un tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro; in caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia. Decorso inutilmente il termine di cui sopra o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.

Avverso la diffida accertativa il datore di lavoro può proporre ricorso all'autorità giudiziaria, oppure tentare la via amministrativa (art. 12, c. 4, D.lgs. n. 124/2004), impugnando "la diffida accertativa, validata dal provvedimento autonomo del direttore della Direzione provinciale del lavoro, entro 30 giorni dalla notificazione, dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17, integrato dalle parti sociali, il quale deciderà il ricorso entro 90 giorni dalla presentazione"(Circolare Ministero del Lavoro n. 24/2004; conf. Circolare Ministeriale del Lavoro n. 10/2006).

Se in ordine al procedimento di cui all'art. 12, D.lgs. 124/2004 non sorgono particolari problemi interpretativi, altrettanto non può dirsi per la definizione di "crediti patrimoniali" assoggettabili a diffida.

Rientrano certamente nel novero dei "crediti patrimoniali", diffidabili ai sensi dell'art. 12, gli emolumenti retributivi di qualunque genere attestati dal prospetto di paga consegnato al lavoratore e non corrisposti (si fa riferimento a tutti quei crediti fondati su prova scritta, che legittimerebbero il lavoratore ad agire con ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 633 c.p.c.).

Sulla materia è intervenuta di recente la circolare Ministero del Lavoro n. 1 dell'8 gennaio 2013, la quale – in risposta alle richieste di chiarimenti provenienti dal personale ispettivo e dai Comitati regionali per i rapporti di lavoro – ha compendiato le diverse tipologie di crediti indicando, per ognuna di esse, la assoggettabilità a diffida.

In particolare, la circolare ha classificato i crediti retributivi nel seguente modo:

- 1) "crediti retributivi da omesso pagamento": in relazione a detta specie di crediti è stata affermata la assoggettabilità a diffida;
- 2) "crediti di tipo indennitario, da maggiorazioni, TFR, etc.": anche per tale tipologia di crediti, il cui accertamento non implica valutazioni discrezionali da parte del personale ispettivo, il Ministero ha ammesso l'assoggettabilità a diffida accertativa;
- 3) "retribuzioni di risultato, premi di produzione": tale tipologia di crediti, legata a valutazioni discrezionali del datore di lavoro, non è stata ritenuta compatibile con la diffida, fatta eccezione per le ipotesi in cui il diritto al trattamento premiale risulti per tabulas (ad es., da una comunicazione del datore di lavoro, o dalla busta paga);
- 4) "crediti retributivi derivanti da un non corretto inquadramento della tipologia contrattuale": per questi crediti, che sorgerebbero per effetto di una riqualificazione del rapporto di lavoro (ad es., da autonomo a subordinato), il Ministero ha escluso l'assoggettabilità a diffida accertativa, ritenuta incompatibile con la complessità dell'analisi necessaria per tale riqualificazione;
- 5) infine, per i "crediti legati al demansionamento ovvero alla mancata applicazione dei livelli minimi retributivi richiesti esplicitamente dal Legislatore in osservanza dell'art. 36 Cost.", il Ministero ha giustificato l'assoggettabilità a diffida accertativa sulla scorta dell'art. 8 della Legge delega, il quale finalizza l'istituto alla "prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei limiti essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali".

In senso parzialmente difforme a quanto disposto dalla circolare n. 1/2013, si era espressa la circolare n. 24 del 19 settembre 2011, la quale aveva, però, ad

oggetto la sola materia dei tirocini formativi di cui all'art. 11, D.L. n. 138/2011 (norma dichiarata incostituzionale con sentenza 11-19 dicembre 2012, n. 287). In particolare, la circolare n. 24/2011 aveva esteso l'applicabilità della diffida accertativa all'ipotesi di illegittimità dei tirocini formativi che mascheravano ordinari rapporti di lavoro subordinato (mentre la circolare 1/2013, come visto, non consente la diffida in ipotesi di "non corretto inquadramento della tipologia contrattuale").

Tuttavia, il contrasto tra le due circolari deve ritenersi ormai superato nel senso della prevalenza della circolare n. 1/2013 sulla precedente circolare n. 24/2011, e ciò in ossequio al criterio cronologico (lex posterior derogat legi priori) che regola anche le fonti del diritto di secondo livello (né si può ritenere la seconda fonte speciale rispetto alla prima, che tratta esclusivamente l'istituto della diffida accertativa).

Nel merito, si può osservare che la qualificazione di un rapporto di lavoro presuppone un'istruttoria approfondita (testimoniale e documentale) che non appare compatibile con l'accertamento tecnico dell'ispettore di cui all'art. 12, D.lgs. n. 124/2004. Pertanto, si comprendono le ragioni di opportunità sottese alla scelta del Ministero, il quale – pur affermando che l'istituto in esame non deve essere relegato in "una sorta di presa d'atto della situazione di fatto, ad una fotografia di quello che era già materialmente e in un certo senso documentalmente esistente" – ha però indicato chiaramente i limiti entro cui detto strumento può essere legittimamente utilizzato.

5) Notifica della cartella non valida se nella relata non viene indicata la ricerca di altri soggetti legati al destinatario assente

Non è valida la notifica della cartella di pagamento se il messo esattoriale non ha indicato nella relativa relata di avere effettuato tutte le ricerche del caso, nel senso che non erano presenti le persone che la norma processuale considera idonee a garantire la trasmissione dell'atto, a causa della relazione o del rapporto, di diritto o di fatto, esistente con il destinatario (portiere, familiare, ecc.).

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 7710 del 27 marzo 2013**, che, accogliendo il ricorso presentato dal contribuente, ha ribaltato le decisioni dei giudici sottostanti (C.T.P. e C.T.R.), le quali, invece, erano stati favorevoli all'Amministrazione finanziaria.

Infatti, il contribuente ha contestato la circostanza che la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica dell'atto impositivo, ed omesso di affermare l'invalidità derivata della cartella, senza considerare che non constava, dalla relata di notifica, la ricerca dei soggetti (nell'ordine, portiere e vicino di casa), ai quali in assenza del destinatario della notificazione e di persone con lui conviventi o addette alla casa, l'atto avrebbe dovuto esser consegnato.

Tale motivo, secondo la Corte di Cassazione è risultato fondato. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 14890 del 2000, n. 11461 del 2002; n. 16899 del 2007), anche nel procedimento di accertamento dell'imposta – il DPR n. 600 del 1973 art. 60 richiama, in via generale, le disposizioni di cui agli artt. 137 e seguenti cpc – la speciale forma di notificazione, prevista dall'art. 140 cpc, è consentita, soltanto quando non sia possibile la notificazione ai sensi degli artt. 138 e 139 cpc, e cioè quando:

a) sia impossibile eseguire la consegna dell'atto a mani proprie del destinatario nei luoghi nei quali la legge presume che egli possa essere reperito, e quando nei suddetti luoghi manchino (nel senso che non esistano) o non si rinverano (nel senso che non siano presenti) le persone che la norma processuale considera idonee a garantire la trasmissione dell'atto, a causa della relazione o del rapporto, di diritto o di fatto, esistente con il destinatario;

b) l'impossibilità di eseguire la notificazione nei luoghi e secondo le modalità dei suddetti articoli deve risultare dalla relata dell'organo notificante, non potendo desumersi per implicito dalla forma di notificazione ex art. 140 cpc, concretamente adottata. Nella specie, la Commissione Regionale ha affermato che le formalità di notifica, avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc, sono state rispettate, senza specificare se il ricorso al relativo procedimento notificatorio fosse in concreto giustificato, in riferimento ai relativi presupposti, quali riportati in seno alla relata.

6) Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto: la dichiarazione si presenta entro il 30.04.2013

E' disponibile il software delle Dogane in relazione ai benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto: rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell'anno 2013.

E' stata, infatti, pubblicata ieri la **nota RU 36996 del 26 marzo 2013** con la quale l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell'anno

in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il prossimo 30 aprile. A tal riguardo viene precisato quanto segue.

Disponibilità del software

Sul sito internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it (In un click - Accise - Benefici per il gasolio autotrazione 1° trimestre 2013) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico

- CD-rom, DVD, pen drive USB - al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.

Al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione relativa al trimestre in questione, il software suddetto consente, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento automatico dei dati identificativi dell'impresa e del dichiarante nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in parola.

Tutti i dettagli sono descritti nel "Manuale utente" pubblicato insieme al software in parola.

Importi rimborsabili

In attuazione dell'art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:

- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2013.

Aventi diritto, termini e modalità di fruizione del rimborso

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, ferma restando l'esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, si ribadisce che hanno diritto al beneficio sopra descritto:

a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Inoltre, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall'art. 53 sopra richiamato.

Per la **fruizione dell'agevolazione con Mod. F24**, deve essere utilizzato il **codice tributo 6740**.

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Come già evidenziato in passato, si conferma che:

- i soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
- gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

Invio telematico delle dichiarazioni

Gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.

A tal riguardo, si ribadiscono le modalità tecniche ed operative finalizzate all'utilizzo del sistema suddetto, già evidenziate con la nota RU 59316 del 07.05.2010.

In particolare:

- gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.;

- le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all’indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it>, nella specifica sezione ad esso relativa.

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale è possibile:

- utilizzare il software disponibile secondo le istruzioni contenute nel Manuale utente (capitolo 5) pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2013 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2013”;

- fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito dell’Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2013 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2013”.

Al fine dell’invio telematico in questione, è assolutamente indispensabile che i soggetti che procedono a tale invio siano stati preventivamente abilitati all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.

Non sono consentite ulteriori modalità di invio telematico.

Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2012 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2014.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2015.

7) Voucher per il baby-sitting

La Legge n. 92/2012 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2013–2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

Con la **circolare Inps n. 48 del 28 marzo 2013**, vengono descritti in dettaglio ambito di applicazione e misura e durata del beneficio, nonché le modalità per la presentazione della domanda da parte delle lavoratrici interessate e della successiva erogazione da parte dell'Inps.

Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.

Al beneficio possono accedere esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo i criteri definiti con circolare del 21 dicembre 2007, n. 137, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Con riferimento alla Gestione separata, viene precisato che destinatarie della tutela sono tutte le lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena. Sono escluse dal beneficio:

- le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Misura e durata del beneficio

L'importo del contributo è di 300,00 euro mensili.

È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Ritiro dei voucher

I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei.

I voucher, per l'importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.

La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un'unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile.

La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.

In analogia alle modalità già in uso nell'utilizzo dei buoni lavoro, prima dell'inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

- il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante),
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell'INAIL,
- il sito www.inail.it /Sezione 'Punto cliente',
- la sede INPS

In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all'INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare alla prestatrice i voucher - provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

La prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all'incasso - dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

La madre lavoratrice può richiedere la rimissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all'annullamento dei voucher e alla conseguente rimissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010.

I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.

Accesso al contributo da parte delle lavoratrici

Per accedere al contributo le lavoratrici devono presentare domanda telematica all'Istituto, il quale, nei limiti della copertura finanziaria indicata nel decreto interministeriale del 22 dicembre 2012 pari ad euro 20.000.000,00 per ciascun anno, provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio.

La graduatoria è definita tenendo conto dell'ISEE.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all'Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo (circolare n. 50 del 5/03/2011).

Il servizio d'invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia ex art. 4 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012 è disponibile nel portale Internet dell'Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia.

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

- a) indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l'infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l'iscrizione del minore;
- b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
- c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
- d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che la dichiarazione ISEE ha validità di un anno dall'attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

8) RGS: segnalazione possibile truffa

Sono pervenute segnalazioni in ordine alla circostanza che, in questi giorni, soggetti non autorizzati starebbero contattando privati cittadini qualificandosi come dipendenti o incaricati della Ragioneria generale dello Stato, al fine di raccogliere dati personali da utilizzare per l'invio di inesistenti rimborsi.

Al fine di prevenire eventuali truffe o raggiri, il MEF precisa che non è in corso alcuna campagna di rimborsi, né raccolta di informazioni, da parte della Ragioneria generale dello Stato.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, RGS, nota del 28 marzo 2013)

9) IMU: termine di presentazione della dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

La dichiarazione dell'IMU per l'anno 2013 dovrà essere presentata entro 90 giorni dal 31 dicembre 2013, ossia entro il 31 marzo 2014.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la **risoluzione n. 6/DF del 28 marzo 2013** relativa al termine di presentazione della dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

In particolare, con quesito sono stati chiesti chiarimenti in merito al termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Inoltre, è stato chiesto se la chiusura del periodo di imposta, richiamato nelle istruzioni al modello di dichiarazione IMU, a partire dal quale deve essere computato il termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione, sia:

- quello nel quale sono stati contabilizzati i costi aggiuntivi che generano l'obbligo dichiarativo e, quindi, se la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale sono stati sostenuti i costi incrementativi;
- quello in cui l'incremento del valore dovuto ai costi aggiuntivi ha efficacia ai fini del versamento dell'IMU, ossia il periodo d'imposta di riferimento per la

determinazione del valore che costituisce la base imponibile per il versamento della relativa imposta annuale.

Esaminata la fattispecie, il MEF conclude che il periodo d'imposta dalla chiusura del quale decorrono i 90 giorni non può che essere quello in cui il contribuente è in possesso di tutti gli elementi necessari per la determinazione della base imponibile. Nel caso in cui si propendesse per la prima ipotesi, infatti, potrebbero mancare i coefficienti per la determinazione del valore contabile dei fabbricati, considerato che il decreto di aggiornamento di detti coefficienti viene normalmente emanato successivamente alla scadenza dei 90 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale sono stati sostenuti i costi incrementativi.

Ad es., si può considerare il caso in cui i costi incrementativi del valore degli immobili siano stati sostenuti nel corso del 2012. In tale ipotesi, l'incremento del valore dell'immobile deve essere preso in considerazione per il versamento dell'IMU relativo all'anno 2013, poiché è in questo anno che il contribuente viene a conoscenza dei coefficienti di aggiornamento del valore degli immobili. Per conseguenza, la dichiarazione dell'IMU per l'anno 2013 dovrà essere presentata entro 90 giorni dal 31 dicembre 2013, ossia entro il 31 marzo 2014. In conclusione, viene precisato che la dichiarazione relativa all'IMU 2012, i cui versamenti sono stati effettuati a giugno e dicembre del medesimo anno - a meno che non sia stata già presentata, ai sensi del comma 12-ter, art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e delle relative istruzioni, vale a dire entro il 4 febbraio 2013 - deve essere presentata entro il prossimo 2 aprile 2013, sulla base dei coefficienti fissati nel D. M. 5 aprile 2012.

In tal modo, la corrispondenza tra i versamenti effettuati e il valore degli immobili risultante dalla dichiarazione, assicura il corretto svolgimento dell'attività di controllo che viene effettuata dai comuni.

10) IMU: Pagamento della prima rata dell'imposta - Assegnazione della casa coniugale (novità della legge di stabilità per il 2013)

Nel caso in cui, alla data del 30 aprile 2013, non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l'avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012.

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** ha pubblicato la **risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013** relativa a quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell'imposta e di assegnazione della casa coniugale.

La legge di stabilità per il 2013:

- ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta;
- ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Pertanto, risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Un caso a parte è rappresentato dalla disciplina dei fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Infatti, l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011 prevede espressamente la riduzione allo 0,2% dell'aliquota standard a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola. L'intento del legislatore, quindi, è evidentemente quello di

delineare, attraverso una previsione normativa ad hoc, un regime agevolato per tali fabbricati.

Al riguardo, viene precisato che la successiva introduzione della disposizione di cui al comma 380, dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, non è suscettibile di superare tale sistema e, conseguentemente, di estendere l'applicazione dell'aliquota standard dello 0,76% ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, anche nel caso in cui gli stessi risultino classificati nel gruppo catastale D e ciò per due ordini di motivi:

- il primo di carattere normativo, dal momento che il descritto regime agevolato è fissato da una speciale disposizione di legge, che ha già sottratto detti immobili dall'applicazione generalizzata dell'aliquota standard applicabile, invece, ai fabbricati strumentali classificati nel gruppo catastale D;
- il secondo che si fonda su considerazioni di carattere logico, atteso che la norma di recente introduzione contrasterebbe con le esigenze di tutela che sono state prese in considerazione dalla norma speciale e finirebbe per realizzare l'effetto diametralmente opposto di un repentino quanto ingiustificato innalzamento dell'aliquota che paradossalmente potrebbe passare dallo 0,2% al 1,06% per effetto dell'applicazione del citato comma 380.

Alla luce di tali argomentazioni, viene affermato che i comuni non possono esercitare la facoltà di cui alla lett. g), comma 380, dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013, anche perché quest'ultima disposizione prevede che l'aumento sino a 0,3 punti percentuali riguarda solamente l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Per quanto riguarda la facoltà, riconosciuta ai comuni, di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2% fino allo 0,1%, prevista dallo stesso comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, viene sottolineato che, analogamente a quanto innanzi affermato, tale disposizione risulta ormai incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013.

L'unico effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è, dunque, quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all'aliquota dello 0,2%.

Viene, infine, precisato che il quadro normativo appena illustrato è destinato ad incidere sulla disciplina dell'IMU risultante dalle deliberazioni concernenti le

aliquote e dai regolamenti approvati dai comuni nel corso dell'anno 2012, con la conseguenza che detti atti non sono più applicabili per l'anno 2013, limitatamente alle disposizioni che stabiliscono un'aliquota inferiore a quella standard dello 0,76% con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Versamento della prima rata dell'imu e pubblicazione sul sito del mef delle delibere di approvazione delle aliquote

Sulla base della legislazione vigente e ai soli ai fini del versamento della prima rata dell'IMU, da effettuarsi entro il 17 giugno (poiché il 16 cade di domenica), il contribuente deve tenere conto delle aliquote pubblicate, entro il 30 aprile 2013, sul sito informatico www.finanze.it.

Infatti, l'art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011 stabilisce che, a partire dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'IMU, decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e che gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

Al riguardo, **nel caso in cui, alla data del 30 aprile 2013, non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l'avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012** che troverà applicazione in virtù del combinato disposto dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011.

Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l'anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge.

Peraltro, il comune che intende modificare per il 2013 le aliquote già applicabili per l'anno 2012, deve inviare, esclusivamente in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013, come previsto dal citato comma 13-bis dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le deliberazioni inviate con modalità diverse, quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea.

Il comune, qualora, invece, intenda confermare le aliquote dell'anno 2012 - atteso che in tal caso non è necessario adottare un'apposita deliberazione - deve accertarsi che la deliberazione relativa all'anno 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario inviarla con le stesse modalità, inserendola nel sito stesso nella parte relativa all'anno 2012.

Nell'ipotesi in cui il comune non adempia a tale onere, il contribuente applicherà le aliquote previste dalla legge.

Assegnazione della casa coniugale

L'art. 4, comma 12-quinquies del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. stabilisce che "ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale ... l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione".

Dal tenore letterale della norma appena citata emerge che il diritto di abitazione dovrebbe prevalere in tutte le ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta con i citati provvedimenti giudiziali e ciò deriva dalla considerazione che il legislatore ha esplicitamente utilizzato l'espressione "in ogni caso".

Al riguardo, viene, però, osservato che tale locuzione deve essere circoscritta a ogni caso in cui il legislatore non abbia disciplinato espressamente la fattispecie come è avvenuto, invece, con l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale prevede che "in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo".

In questa ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto direttamente la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, il quale, pertanto, utilizza l'immobile sulla base di un titolo giuridico diverso da quello del diritto reale di abitazione previsto, invece, dall'art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n. 16 del 2012.

Tali considerazioni portano alla conclusione che quest'ultima disposizione opera solo nei casi in cui l'immobile assegnato sia di proprietà, interamente o pro-quota, del coniuge non assegnatario e in quello in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato e non anche in quello di locazione.

11) Nuova denuncia contributiva DM2013 virtuale

Nel quadro del completamento del Sistema UNIEMENS, avviato nel 2005 con la mensilizzazione delle denunce retributive e proseguito nel 2010 con la individualizzazione delle denunce contributive, da **gennaio 2013** è stata avviata la revisione e la reingegnerizzazione delle procedure di gestione interna.

La ristrutturazione risponde all'esigenza non solo di adeguamento tecnologico di procedure ormai datate, ma soprattutto di adeguamento funzionale in relazione alle potenzialità ed al dettaglio informativo che i flussi Uniemens oggi contengono.

Il processo di virtualizzazione si è sviluppato partendo dalle informazioni presenti nei flussi UniEmens e nell'ottica di garantire la ricostruzione di un DM10 virtuale assolutamente analogo alla denuncia precedentemente predisposta direttamente dalle aziende e quindi processabile dalle procedure di gestione già in essere.

Tale logica non ha più ragione di esistere nel momento in cui le aziende trasmettono un flusso informativo analitico (Uniemens) e la denuncia contributiva è il frutto di un'operazione di aggregazione e virtualizzazione operata direttamente dal Sistema Uniemens.

E' con tale finalità che, nell'ambito delle nuove procedure di gestione contributiva, a partire dal mese di gennaio 2013, è stato soppresso il vecchio modello DM10 ed è stato sostituito dal nuovo formato denominato **DM2013**.

Ferme restando le finalità contabili e di gestione della nuova denuncia contributiva, alcuni tratti salienti della stessa possono essere così sintetizzati:

Presenza di maggiori informazioni.

Il nuovo modello DM2013 è caratterizzato da aggregazioni di codifiche che fanno riferimento non solo ai quattro caratteri del preesistente modello, bensì identificano la natura contributiva riportando in chiaro anche gli elementi "qualifica 1", "qualifica 2", "qualifica 3", "tipo contribuzione" e "tipo lavoratore" secondo le specifiche indicate nel flusso Uniemens.

Da gennaio 2013 la ricostruzione delle denunce relative ai Fondi sostitutivi opera con riferimento all'elemento "tipo lavoratore" individuando così la casistica contributiva con la conseguente abolizione dei preesistenti codici .

Viene introdotto anche un nuovo campo denominato "Tempo Lavoro" utilizzato per l'esposizione dei giorni o le ore lavorate per tutte le causali che lo prevedono, siano esse a debito che a credito del datore di lavoro.

Quadro unico.

Per poter usufruire del dettaglio informativo sopra illustrato, a fronte sia degli importi a debito che di quelli a credito azienda, non vi è più la distinzione in quadro BC (a debito azienda) e quadro D (a credito azienda), ma tutti gli importi sono riportati in un quadro unico e posizionati nelle rispettive colonne "somma a debito" e "somma a credito".

La procedura di gestione interna delle denunce contributive visualizza i dettagli informativi del DM2013 in un unico quadro e tutti gli importi sono contraddistinti dal segno positivo (a debito azienda) e negativo (a credito azienda).

Sezioni aggiuntive.

Nel quadro unico non trovano collocazione le informazioni non significative ai fini della determinazione del saldo e non riferite ad importi di contribuzione o di conguaglio (ad esempio le informazioni con valenza statistica).

Dette informazioni saranno riportate in un'apposita sezione statistica.

Fondi interprofessionali.

I dati di adesione e/o revoca ai Fondi Interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 388/2000 vengono riportati separatamente al fine di consentire una migliore visualizzazione e verifica della gestione delle adesioni/ revoche.

Si coglie l'occasione per comunicare che, proprio in relazione all'innovazione in corso ed alla necessità di recepire le consistenti novità normative avviate da gennaio 2013, le abituali scadenze entro cui viene data notizia ai Fondi Interprofessionali delle adesioni e delle revoche comunicate dalle aziende nonché le assegnazioni delle risorse spettanti, potranno subire dei ritardi.

In particolare le informazioni delle adesioni/revoche saranno disponibili dal mese di aprile, mentre lo sblocco e l'attribuzione delle somme spettanti saranno possibili appena completate le fasi di calcolo e ripartizione.

Cassa Integrazione Guadagni.

Le informazioni relative alle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni, già presenti nel Quadro "F", sono registrate in una apposita sezione che recepisce anche l'importo per le autorizzazioni rilasciate con la nuova procedura.

Analogamente a quanto avveniva precedentemente, il DM2013 è consultabile e stampabile accedendovi dall'opzione "Consultazione denunce individuali" delle trasmissioni Uniemens. Sono in corso di realizzazioni le funzionalità che consentiranno consultazione e stampa anche nell'ambito del cassetto previdenziale dell'azienda.

(Inps, messaggio n. 5281 del 28 marzo 2013)

12) Pronti i voucher per nido e baby sitter: 300 euro per 6 mesi alle mamme lavoratrici

Per le mamme lavoratrici ecco i voucher per pagare il nido o la baby sitter: Lo ha reso noto l'Inps attraverso la citata **circolare n. 48 del 28 marzo 2013** sul bonus previsto dalla riforma del lavoro sottolineando che i voucher saranno pari a 300 euro al mese per un massimo di sei mesi (fino a esaurimento del fondo di 20 milioni di euro).

Possono chiederlo solo le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla gestione separata.

La norma che dà alle mamme la possibilità di chiedere il voucher per il nido o la baby sitter, in alternativa al congedo parentale, è introdotta dalla riforma del lavoro "in via sperimentale" per il triennio 2013-2015. Il pacchetto di risorse stanziato (20 milioni di euro l'anno) è di 300 euro per un massimo di 6 mesi per le dipendenti, solo 3 mesi per le iscritte alla gestione separata.

Il bonus va utilizzato negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio (i tre mesi dopo il parto o l'adozione) per un massimo di 6 mesi. La domanda va presentata all'Inps per via telematica e può essere fatta anche se la madre ha già usufruito in parte del congedo. Si può accedere al beneficio, precisa l'Inps, anche per più figli. E' divisibile solo per frazioni mensili intere (a differenza del congedo parentale che si può usare anche solo per alcuni giorni). Le lavoratrici part time potranno avere un contributo riparametrato per la loro prestazione lavorativa.

Per l'asilo nido il contributo sarà erogato direttamente dall'Inps alla struttura (accreditata) prescelta dalla mamma mentre il contributo per baby sitting sarà concesso sotto forma di buoni lavoro. La graduatoria di coloro che avranno diritto ai voucher sarà stilata tenendo conto delle condizioni economiche delle famiglie che ne fanno richiesta. A tal fine, nella domanda insieme alla richiesta del bonus e alla rinuncia al numero corrispondente di mesi di congedo parentale andrà presentato l'Isee.

Vincenzo D'Andò